

- 4) L'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29 dev'essere interpretato nel senso che contiene un elenco esaustivo delle informazioni rilevanti che devono comparire in un invito all'acquisto. Spetta al giudice nazionale valutare se il professionista interessato abbia assolto il suo obbligo di informazione tenendo conto della natura e delle caratteristiche del prodotto, ma anche del mezzo di comunicazione impiegato per l'invito all'acquisto e delle informazioni supplementari eventualmente fornite da detto professionista. Il fatto che in un invito all'acquisto il professionista fornisca tutte le informazioni elencate all'articolo 7, paragrafo 4, di detta direttiva non esclude che tale invito possa essere qualificato come pratica commerciale ingannevole, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, o dell'articolo 7, paragrafo 2, della richiamata direttiva.

(<sup>1</sup>) GU C 73 del 2.3.2015.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 ottobre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court — Irlanda) — James Elliott Construction Limited/Irish Asphalt Limited**

(Causa C-613/14) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Nozione di «disposizione del diritto dell'Unione» — Direttiva 89/106/CEE — Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione — Norma approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della Commissione europea — Pubblicazione della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea — Norma armonizzata EN 13242:2002 — Norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 13242:2002 — Contenzioso contrattuale tra privati — Metodo di constatazione della (non-)conformità di un prodotto a una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata — Data della constatazione della (non-)conformità di un prodotto a tale norma — Direttiva 98/34/CE — Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche — Ambito di applicazione)*

(2017/C 006/10)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Supreme Court

**Parti**

Ricorrente: James Elliott Construction Limited

Convenuto: Irish Asphalt Limited

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 267 TFUE, primo comma, deve essere interpretato nel senso che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a interpretare in via pregiudiziale una norma armonizzata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, e i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
- 2) La norma armonizzata EN 13242:2002, intitolata «Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade», deve essere interpretata nel senso che non vincola il giudice nazionale, adito con una controversia vertente sull'esecuzione di un contratto di diritto privato in forza del quale una parte è tenuta a fornire un prodotto da costruzione conforme a una norma nazionale che recepisce tale norma armonizzata, né in relazione alla modalità di accertamento della conformità alle specificazioni contrattuali di un prodotto da costruzione né in merito al momento in cui deve essere accertata la conformità di quest'ultimo.

- 3) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106, come modificata dalla direttiva 93/68, letto alla luce del dodicesimo considerando di quest'ultima, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad applicare la presunzione di idoneità all'uso di un prodotto da costruzione fabbricato conformemente a una norma armonizzata per stabilire la qualità commerciale o l'idoneità all'uso di tale prodotto qualora una normativa nazionale a carattere generale che disciplina la vendita di beni, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esiga che un prodotto da costruzione presenti caratteristiche siffatte.
- 4) L'articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata, in ultimo luogo, dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che enunciano, salva una contraria volontà delle parti, condizioni contrattuali implicite riguardanti la qualità commerciale e l'idoneità all'uso o la qualità dei prodotti venduti, non costituiscono «regole tecniche», ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto della previa comunicazione prevista all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96.

<sup>(1)</sup> GU C 96 del 23.3.2015.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'8 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) — Irlanda) — Gerard Dowling e a./Minister for Finance**

(Causa C-41/15) <sup>(1)</sup>

*(Regolamento n. 407/2010/UE — Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria — Decisione di esecuzione 2011/77/UE — Assistenza finanziaria dell'Unione europea all'Irlanda — Ricapitalizzazione delle banche nazionali — Diritto delle società — Seconda direttiva 77/91/CEE — Articoli 8, 25 e 29 — Ricapitalizzazione di una banca mediante un'ordinanza ingiuntiva di un giudice — Aumento del capitale sociale senza una decisione dell'assemblea generale e senza offrire in opzione agli azionisti esistenti le azioni emesse — Emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale)*

(2017/C 006/11)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

High Court (Irlanda)

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrenti: Gerard Dowling, Pdraig McManus, Piotr Skoczylas, Scotchstone Capital Fund Limited

Convenuto: Minister for Finance

con l'intervento di: Permanent TSB Group Holdings plc, già Irish Life and Permanent Group Holdings plc, Permanent TSB plc, già Irish Life and Permanent plc

**Dispositivo**

L'articolo 8, paragrafo 1, nonché gli articoli 25 e 29 della seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo [54, secondo comma, TFUE], per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano ad una misura, come l'ordinanza ingiuntiva controversa nel procedimento principale, adottata in una situazione di grave perturbamento dell'economia e del sistema finanziario di uno Stato membro che minacci la stabilità finanziaria dell'Unione, e avente come effetto un aumento del capitale di una società per azioni, senza il consenso dell'assemblea generale di quest'ultima, mediante l'emissione di nuove azioni per un importo inferiore al loro valore nominale e senza un diritto di opzione a favore degli azionisti esistenti.

<sup>(1)</sup> GU C 138 del 27.4.2015.